

CAMERA DEI DEPUTATI N. 569

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PETRELLA, ROBERTO BARBIERI, BATTAGLIA

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità dei contributi privati destinati alla ricerca oncologica

Presentata il 6 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il costante dibattito sull'insufficienza dei finanziamenti pubblici all'attività di ricerca di base in generale e a quella sul cancro in particolare ha sollevato più volte, nel corso degli ultimi anni, l'annoso problema dell'individuazione delle fonti da cui attingere le risorse per sostenere e finanziare gli sforzi di tutti quegli enti o associazioni che operano nel campo della ricerca scientifica.

Riteniamo che lo Stato, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, debba farsi carico degli sforzi, diretti ed indiretti, per acquisire ed erogare quelle risorse finanziarie che la ricerca moderna richiede in quantità sempre maggiori, correlativamente all'esigenza di rispettare i vincoli imposti dal bilancio statale.

In questo contesto, appare auspicabile l'impiego da parte dello Stato dello strumento della leva fiscale con il quale sostenere il crescente interesse della collettività a finanziare quelle associazioni che si occupano di ricerca scientifica.

Attualmente, tra gli oneri deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), e tra gli oneri di utilità sociale sostenuti dalle imprese (articolo 65 del menzionato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) non sono ricomprese le erogazioni liberali eseguite a favore di enti e associazioni impegnati nella raccolta di fondi per la ricerca scientifica sul cancro.

La presente proposta di legge, quindi, in presenza di risorse pubbliche insufficienti rispetto alle crescenti esigenze della ricerca moderna, tende a favorire l'afflusso di finanziamenti ai citati enti e associazioni, attraverso la previsione normativa della deducibilità delle erogazioni fatte a loro favore sia da parte di soggetti privati sia da parte delle imprese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i)* è inserita la seguente:

« *i-bis*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti del comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); ».

2. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c-undecies*) dopo le parole: « per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione dei progetti di ricerca di cui alla lettera *c-duodecies*), »;

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-duodecies*) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a lire 100 milioni, fatte a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti il comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0001350